OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di uno o più Enti del Terzo Settore con cui attivare un partenariato ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, per la definizione e realizzazione di azioni integrate di contrasto alla povertà educativa minorile nel territorio comunale.

AVVISO PUBBLICO DI CO-PROGETTAZIONE

PREMESSE E QUADRO NORMATIVO

- Con nota della Prefettura – UTG di Napoli prot. n. 422375 del 16 ottobre 2026, acquisita al protocollo del Comune n. 53865 del 19 ottobre 2026, è stato trasmesso uno schema di Protocollo d'intesa tra Prefettura, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Comune di Caivano, finalizzato ad azioni integrate di contrasto alla povertà educativa minorile;
- Il Comune intende promuovere interventi educativi, culturali, sportivi e sociali, con il coinvolgimento delle scuole, delle famiglie e della comunità educante, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

VISTI

- gli artt. 4, 5 e 55 del D.Lgs. 117/2017;
- il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021;
- la L. 241/1990, con particolare riguardo agli artt. 1, 6, 11 e 12;
- l'art. 6 del D.Lgs. 36/2023;
- la normativa regionale applicabile ai servizi sociali ed educativi, ove pertinente;
- il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 196/2003 come modificato.

RICHIAMATO il provvedimento di avvio della procedura n. 1707 del 06.11.2026, che individua il responsabile del procedimento, approva l'avviso e i relativi allegati e dà atto della disponibilità delle risorse di cui all'art. 8.

Art. 1 – Finalità e natura del procedimento

Il Comune di Caivano avvia un procedimento di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, volto alla definizione condivisa e all'eventuale realizzazione, mediante convenzione, di un progetto integrato di contrasto alla povertà educativa minorile. Non si tratta di una procedura di appalto né di una fase autonoma di co-programmazione. Il Comune conserva la titolarità delle decisioni pubbliche, delle verifiche e degli atti conclusivi; gli ETS partecipano in condizioni di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2 – Oggetto e ambiti di intervento

Le proposte dovranno sviluppare, in modo coordinato e complementare ai servizi esistenti, una o più delle seguenti linee:

- sostegno educativo e accompagnamento allo studio;
- prevenzione della dispersione e del disagio;

- laboratori artistici, culturali, digitali e sportivi; educazione alla legalità e alla cittadinanza; orientamento e protagonismo giovanile;
- sostegno alla genitorialità;
- attività di inclusione e partecipazione per minori con disabilità o in condizione di vulnerabilità;
- raccordo con scuole e servizi sociali.

Le attività puntuali, le sedi, il calendario, gli indicatori e i destinatari saranno definiti nel progetto condiviso, nel rispetto del quadro economico e delle finalità dell'avviso.

Art. 3 – Destinatari e accessibilità

Destinatari sono bambini e adolescenti residenti o stabilmente presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione ai minori in fragilità socioeconomica, culturale o educativa e ai relativi nuclei familiari. Le modalità di accesso saranno trasparenti, non discriminatorie e concordate con il Comune; saranno previste misure ragionevoli di accessibilità e inclusione. Le scuole e gli altri attori della comunità educante potranno essere coinvolti nelle forme consentite dai rispettivi ordinamenti e previa acquisizione delle necessarie disponibilità.

Art. 4 – Soggetti ammessi

Possono candidarsi, singolarmente o in raggruppamento da costituire o già costituito, gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, iscritti al RUNTS secondo la disciplina vigente; per le imprese sociali rileva l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese. Ciascun ente raggruppato deve possedere autonomamente i requisiti soggettivi. L'eventuale raggruppamento indica un capofila referente e le rispettive attività, senza che al capofila sia richiesto alcun requisito di anzianità o esperienza.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione: assenza di vincoli di esperienza

Sono richiesti esclusivamente:

- la qualificazione quale ETS ai sensi dell'art. 4;
- b) la coerenza delle finalità statutarie e delle attività di interesse generale con l'oggetto della procedura;
- c) la capacità di assumere gli obblighi derivanti dal partenariato e l'assenza di impedimenti giuridici alla stipula della convenzione;
- d) l'assenza di situazioni di conflitto di interessi non risolte rispetto al procedimento, da dichiarare e verificare secondo la normativa applicabile.

La mancanza di precedenti progetti non determina esclusione o penalizzazione automatica. La valutazione riguarda la proposta presentata e la sua concreta fattibilità.

Il possesso dei requisiti è dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e verificato dall'Amministrazione. Gli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 non sono richiamati quali cause automatiche di esclusione da questa procedura non contrattuale.

Art. 6 – Personale, volontari e tutela dei minori

Il progetto deve indicare le figure professionali e organizzative necessarie e il relativo modello di coordinamento. Per le attività soggette a specifica regolamentazione si applicano i titoli, le qualifiche, gli standard e le autorizzazioni prescritti dalla disciplina nazionale e regionale pertinente; nessuna qualifica è imposta in via generalizzata per attività che non la richiedano. Prima dell'avvio delle attività l'ETS documenta il possesso dei requisiti di legge del personale effettivamente impiegato, gli adempimenti in materia di lavoro, salute e sicurezza e, per i contatti diretti e regolari con minori, le verifiche previste dal D.Lgs. 39/2014. Devono essere adottati protocolli di tutela dei minori, gestione delle segnalazioni, prevenzione di abusi e comportamenti discriminatori. Non è previsto alcun obbligo di riassorbimento di personale di precedenti gestori.

Art. 7 – Durata

La durata del partenariato e della convenzione è stabilita in 12 mesi dalla data di avvio indicata nella convenzione, salvo diversa durata motivatamente determinata nel provvedimento di approvazione e riportata nell'avviso prima della pubblicazione. Eventuali proroghe o rimodulazioni sono ammesse solo se motivate, compatibili con le finalità originarie, con le risorse disponibili e senza alterazione sostanziale dell'oggetto della selezione; non è previsto rinnovo automatico.

Art. 8 – Risorse pubbliche disponibili e apporti

Il Comune dà atto che le risorse per l'intervento sono già disponibili. Il valore massimo delle risorse pubbliche destinate al partenariato è pari a euro 67.000,00.

Le risorse pubbliche sono destinate al sostegno del progetto condiviso e non costituiscono, per ciò solo, corrispettivo di un appalto. L'ETS può proporre apporti aggiuntivi finanziari, strumentali, professionali o di volontariato, descritti e valorizzati in modo verificabile, senza obbligo di cofinanziamento minimo e senza che la disponibilità di maggiori mezzi economici costituisca condizione di accesso.

Art. 9 – Regime dei contributi e rendicontazione

Le modalità di erogazione del contributo, le eventuali anticipazioni, i SAL, la rendicontazione finale e i controlli sono disciplinati dalla convenzione. Sono ammissibili esclusivamente costi pertinenti, ragionevoli, riferibili alle attività approvate e adeguatamente documentati, nel rispetto dei divieti di doppio finanziamento e delle regole della fonte finanziaria. La valorizzazione dell'apporto volontario non equivale a spesa monetaria rimborsabile. Le erogazioni sono sottoposte al trattamento fiscale e IVA effettivamente applicabile alla natura del rapporto; non è imposto un obbligo indiscriminato di fatturazione. Gli obblighi di tracciabilità sono osservati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Art. 10 – Fasi del procedimento

Il procedimento comprende:

- pubblicazione dell'avviso e degli allegati;

- ricezione delle candidature;
- verifica dei requisiti;
- valutazione comparativa delle proposte;
- individuazione del soggetto o dei soggetti ammessi al tavolo secondo l'art. 14;
- svolgimento delle sessioni verbalizzate di co-progettazione;
- approvazione motivata del progetto definitivo e del relativo quadro economico;
- verifiche e stipula della convenzione.

La partecipazione al tavolo non comporta automaticamente il diritto alla convenzione.

Art. 11 – Presentazione delle candidature

Le candidature devono pervenire entro le ore 12:00 del 16.11.2026 mediante PEC all'indirizzo protocollo.caivano@asmepec.it, recando nell'oggetto **«Co-progettazione – contrasto alla povertà educativa minorile».** Il termine deve essere congruo rispetto alla complessità del progetto e decorrere dalla pubblicazione effettiva. La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o con altra modalità di sottoscrizione legalmente valida. L'imposta di bollo è dovuta soltanto nei casi previsti dalla normativa e tenuto conto delle esenzioni applicabili agli ETS.

Art. 12 – Documentazione da allegare

Devono essere allegati:

A) domanda e dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti;

B) proposta progettuale, comprensiva di attività, destinatari, cronoprogramma, organizzazione, misure di tutela dei minori e indicatori;

C) proposta di budget e descrizione degli eventuali apporti aggiuntivi;

D) in caso di raggruppamento, dichiarazione congiunta di partecipazione, individuazione del capofila, ripartizione dei compiti e impegno alla formalizzazione prima della convenzione.

Statuto e atto costitutivo possono essere acquisiti d'ufficio quando disponibili nei registri pubblici; la visura camerale è richiesta solo ai soggetti tenuti all'iscrizione.

Non sono richiesti curriculum o attestazioni di esperienze pregresse dell'ETS ai fini dell'ammissione.

Art. 13 – Istruttoria e soccorso istruttorio

Il responsabile del procedimento verifica tempestività, completezza e requisiti. Sono sanabili omissioni o irregolarità documentali non essenziali mediante richiesta con termine congruo; non sono ammesse, dopo la scadenza, modifiche sostanziali alla proposta progettuale o al budget competitivo. L'esclusione è disposta con provvedimento motivato nei casi di mancanza dei requisiti, candidatura tardiva, mancata regolarizzazione di carenze essenziali o altre violazioni sostanziali dell'avviso.

Art. 14 – Valutazione delle proposte e individuazione dei partner

Le candidature ammissibili sono valutate da un collegio nominato dopo la scadenza del termine di presentazione, sulla base dei seguenti criteri e massimali:

Criterio	Punteggio
qualità e coerenza della proposta educativa	35
organizzazione delle attività e adeguatezza delle risorse operative proposte	25
integrazione con scuole, famiglie e territorio	20
monitoraggio, risultati attesi e sostenibilità	10
apporti aggiuntivi pertinenti e concretamente verificabili	10

Per ogni criterio il collegio attribuisce un coefficiente da 0 a 1 (0 = non trattato; 0,25 = insufficiente; 0,50 = sufficiente; 0,75 = buono; 1 = ottimo), motivando sinteticamente la valutazione e moltiplicandolo per il relativo punteggio massimo.

Il criterio relativo agli apporti aggiuntivi valuta la loro utilità e integrazione nel progetto, non il mero valore economico assoluto.

È ammessa al tavolo la proposta con punteggio più elevato purché almeno pari a 60/100;

in caso di parità prevale il punteggio per qualità educativa e, persistendo la parità, quello per integrazione territoriale.

Il Comune può motivatamente ammettere più ETS al medesimo tavolo soltanto se tale scelta sia prevista nel provvedimento di selezione, sia compatibile con il budget e consenta un progetto unitario, senza alterare le regole comparative. Se nessuna proposta raggiunge la soglia, il Comune può non procedere.

Art. 15 – Tavolo di co-progettazione

Il tavolo è coordinato dal Comune, che ne convoca le sedute e redige i verbali. Vi si definiscono attività, responsabilità, sedi, calendario, modalità di accesso, governance, budget analitico, indicatori, rendicontazione e misure di tutela. Le modifiche alla proposta iniziale devono essere coerenti con le finalità, il quadro economico e le condizioni essenziali pubblicate, senza introdurre attività radicalmente diverse o alterare la parità di trattamento. In caso di mancato accordo, il Comune ne dà atto motivatamente e può concludere senza convenzione o adottare ulteriori determinazioni conformi all'avviso e alla legge.

Art. 16 – Approvazione del progetto e convenzione

Il progetto definitivo e il quadro economico sono approvati con provvedimento motivato. La convenzione, riconducibile all'art. 11 della L. 241/1990 nel rispetto della disciplina applicabile,

disciplina almeno: oggetto, durata, attività, ruoli, risorse, erogazioni, rendicontazione, verifiche, protezione dei minori, assicurazioni, trattamento dati, gestione degli inadempimenti, modifiche, cessazione e restituzione di somme non dovute. La stipula segue la verifica dei requisiti e degli adempimenti prescritti. L'eventuale avvio anticipato richiede un espresso atto motivato, la disponibilità delle risorse e adeguate garanzie procedurali, senza automatismi.

Art. 17 – Coordinamento, monitoraggio e risultati

Il Comune individua un referente istituzionale e l'ETS un coordinatore operativo. Sono previsti incontri periodici, relazioni di avanzamento e un rapporto finale. Gli indicatori saranno definiti nel progetto definitivo e comprenderanno, secondo pertinenza, numero di minori coinvolti, frequenza, continuità della partecipazione, attività realizzate, coinvolgimento familiare, accessibilità e risultati educativi, con trattamento dei dati nel rispetto della disciplina privacy. Il Comune verifica la corretta attuazione e può proporre adeguamenti non sostanziali.

Art. 18 – Inadempimenti e cessazione

In presenza di criticità il Comune procede, salvo urgenze a tutela dei minori, a contestazione scritta e assegna un termine proporzionato per osservazioni e rimedi. In caso di inadempimenti gravi o reiterati, può sospendere attività o contributi, rideterminare le somme ammissibili, revocare il contributo o risolvere la convenzione con provvedimento motivato, nel rispetto del contraddittorio e della proporzionalità. Restano fermi il recupero di somme non dovute e le responsabilità previste dalla legge. Sono escluse penalità automatiche proprie di un capitolato d'appalto.

Art. 19 – Assicurazioni e sicurezza

Prima dell'avvio delle attività, il partner dimostra la presenza di coperture assicurative adeguate ai rischi effettivi, incluse la responsabilità civile verso terzi e le coperture obbligatorie per lavoratori e volontari ai sensi della normativa applicabile, tra cui l'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. La convenzione ripartisce in modo equilibrato le responsabilità, senza esoneri generalizzati del Comune per fatti a esso imputabili. Sono osservate le disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi e delle attività.

Art. 20 – Protezione dei dati e riservatezza

Il trattamento dei dati dei candidati avviene per finalità connesse all'esercizio di compiti di interesse pubblico e agli obblighi di legge, secondo l'informativa allegata ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Per i dati dei minori e delle famiglie, prima dell'avvio, il Comune e il partner definiscono ruoli e responsabilità privacy (titolari autonomi, contitolari o responsabile del trattamento, secondo le operazioni effettive), misure di sicurezza, autorizzazioni e tempi di conservazione. Il consenso non è richiesto quale presupposto generalizzato della procedura amministrativa. È vietata la diffusione non autorizzata di dati o immagini dei minori.

Art. 21 – Pubblicità, trasparenza e comunicazioni

Avviso, allegati, chiarimenti di interesse generale ed esiti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e nella sezione Amministrazione trasparente secondo gli obblighi applicabili. Le

comunicazioni individuali avvengono agli indirizzi PEC indicati nella domanda. Il Comune assicura accesso agli atti nei limiti della L. 241/1990 e della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Art. 22 – Conflitti di interesse e legalità

I soggetti coinvolti dichiarano tempestivamente situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, rilevanti rispetto alla procedura e alla gestione del progetto. Il Comune effettua le verifiche pertinenti e adotta le misure necessarie. Si applicano, ove dovuti, gli obblighi di tracciabilità finanziaria, trasparenza e prevenzione della corruzione.

Art. 23 – Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è [NOME, QUALIFICA], nominato con [ATTO]. I quesiti devono essere trasmessi entro le ore 12:00 del [DATA] all'indirizzo PEC [INDIRIZZO]; le risposte di interesse generale saranno pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale. La denominazione «Responsabile unico del progetto» propria degli appalti non è qui utilizzata automaticamente.

Art. 24 – Disposizioni finali e tutela giurisdizionale

La presentazione della candidatura non determina il diritto alla stipula della convenzione. Il Comune può sospendere, revocare o non concludere il procedimento soltanto con motivazione e nel rispetto dei principi e delle norme applicabili; resta fermo il riconoscimento di quanto eventualmente dovuto per attività legittimamente autorizzate e documentate. Avverso gli atti amministrativi è ammessa tutela dinanzi al giudice competente nei termini di legge. Per quanto non previsto si applicano il D.Lgs. 117/2017, la L. 241/1990 e le ulteriori disposizioni pertinenti.

Caivano, 06.11.2026

Il Responsabile del procedimento

Dr.ssa Anna Daminao